



PROCEDURA PER LA DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

(AI SENSI DELL'ARTICOLO 2391 BIS C.C.

NONCHÉ DEL REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI

CORRELATE ADOTTATO DALLA CONSOB CON DELIBERA N. 17221 DEL 12 MARZO 2010,

COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO ED INTEGRATO)

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione di FNM S.p.A.

nell'adunanza tenutasi in data 29 novembre 2010 ed emendato in data 17 luglio 2015, in data 29 dicembre 2016, in data 11 luglio 2017, in data 22 novembre 2018, in data 17 giugno 2021 e da ultimo in data 31 maggio 2022

**FNM S.p.A. - SEDE LEGALE IN MILANO, PIAZZALE CADORNA, 14 - CAPITALE SOCIALE € 230.000.000,00 INTERAMENTE VERSATO -
ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE - C.F. E P.IVA 00776140154 - C.C.I.AA. MILANO - REA 28331**

INDICE

1.	PREMESSA - AMBITO DI APPLICAZIONE	3
2.	DEFINIZIONI	4
3.	APPROVAZIONE ED EFFICACIA DELLA PRESENTE PROCEDURA	10
4.	DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE	11
	4.1.COMITATO PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE	11
	4.2.OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA	11
	4.3.OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA	14
	4.4.OPERAZIONI DI COMPETENZA ASSEMBLEARE	16
	4.5.DELIBERE-QUADRO	17
5.	OPERAZIONI COMPIUTE DA SOCIETÀ CONTROLLATE	19
6.	CASI DI ESCLUSIONE	21
7.	INFORMAZIONI AL PUBBLICO SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE	25
8.	REGISTRO DELLE PARTI CORRELATE E OBBLIGHI INFORMATIVI	28
9.	COMUNICAZIONI	29

1. PREMESSA – AMBITO DI APPLICAZIONE - PRINCIPI

La presente procedura (di seguito, la “**Procedura**”) è adottata in attuazione di quanto previsto dall’articolo 2391 *bis* c.c., nonché dal Regolamento concernente le operazioni in materia di parti correlate adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato ed integrato (di seguito, il “**Regolamento Consob**”), tenuto altresì conto delle indicazioni e dei chiarimenti forniti dalla Consob con comunicazione n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010.

La Procedura individua le regole che disciplinano l’identificazione, l’approvazione e l’esecuzione delle operazioni con parti correlate realizzate da FNM S.p.A. (di seguito, “**FNM**” ovvero la “**Società**”), direttamente ovvero per il tramite di società controllate, al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sia sostanziale sia procedurale delle operazioni stesse.

Le previsioni della presente Procedura riferite alle società controllate di FNM si applicano, in quanto compatibili, anche ai soggetti non aventi natura societaria (come le fondazioni e le associazioni) nei quali FNM, direttamente o indirettamente, abbia il potere di nominare e di revocare la maggioranza dei componenti degli organi di gestione, e che, ai fini della presente Procedura, devono pertanto considerarsi soggetti assimilati alle società controllate.

Nell’esame di ciascun rapporto con Parti Correlate (come di seguito definite) e/o di ciascuna Operazione con Parti Correlate (come di seguito definita), dovrà essere data prevalenza alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla relativa forma giuridica.

2. DEFINIZIONI

In aggiunta alle definizioni contenute in altre disposizioni, i termini e le espressioni con lettera iniziale maiuscola utilizzati nella presente Procedura hanno il significato ad essi di seguito attribuito, essendo peraltro precisato che i termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale:

“Amministratori Coinvolti nell'Operazione”: gli amministratori che abbiano in una determinata operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Società.

“Amministratori Indipendenti”: gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza nonché dal Codice di *Corporate Governance* (come di seguito definiti).

“Amministratori non Correlati”: gli amministratori diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle Parti Correlate (come di seguito definite) della controparte.

“Codice di *Corporate Governance*”: il Codice di *Corporate Governance*, promosso dal Comitato per la *Corporate Governance*, edizione Gennaio 2020, come di tempo in tempo modificato e integrato, al quale la Società ha aderito.

“Comitato”: il comitato per le Operazioni con Parti Correlate di cui al paragrafo 4.1. della Procedura.

“Condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*”: condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la Società sia obbligata per legge a contrarre ad un determinato corrispettivo.

“Dirigenti con responsabilità strategiche”¹: i soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività di una società, compresi gli Amministratori (esecutivi o meno) della società stessa.

“*Joint Venture*”: l'accordo contrattuale definito tale in applicazione dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 di volta in volta in vigore e, alla data di approvazione della presente Procedura, l'accordo definito tale ai sensi dello IAS 28.

¹ In tale nozione si intendono ricompresi anche i Sindaci Effettivi di FNM (anche in considerazione della Comunicazione Consob n. DEM/10078683 del 24/09/2010).

“Operazioni con Parti Correlate”: le operazioni definite come tali dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 e cioè qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra la Società ed una o più Parti Correlate (come di seguito definite), indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo, ivi incluse:

- le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con Parti Correlate (come di seguito definite);
- ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.

Ai fini dell'identificazione preventiva delle Operazioni con Parti Correlate e della tempestiva attuazione dei presidi procedurali volti ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale delle operazioni medesime, la Direzione Affari Societari, Legali e Regolatori e la Direzione Finanza e Sviluppo, in coordinamento con il Direttore Generale, anteriormente al compimento delle operazioni, devono accertare se le operazioni prospettate rientrano nell'ambito di applicazione della presente Procedura individuando preliminarmente lo *status* di Parte Correlata delle controparti sulla base delle informazioni ricevute in applicazione del successivo articolo 8, e la qualificazione delle singole operazioni in conformità alla Procedura stessa.

“Operazioni di Importo Esiguo”: indica le Operazioni con Parti Correlate in cui il prevedibile valore sia (i) pari o inferiore ad Euro 125.000,00 (centoventicinquemila/00) con riferimento a ciascuna operazione, qualora la Parte Correlata sia una persona fisica (ivi incluse le associazioni professionali di cui la Parte Correlata fa parte o società alla stessa direttamente riferibili) ovvero (ii) pari o inferiore ad Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00), con riferimento a ciascuna operazione, qualora la Parte Correlata sia un soggetto diverso da una persona fisica.

“Operazioni di Maggiore Rilevanza”: si intendono le operazioni in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5% (cinque per cento):

- Indice di rilevanza del controvalore: individua il rapporto tra il controvalore dell'operazione ed il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla Società ovvero, se maggiore, la capitalizzazione della Società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o resoconto intermedio di gestione).

Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

- a. per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- b. per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n. 1606/2002;
- c. per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

- Indice di rilevanza dell'attivo: individua il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione ed il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attività dell'entità oggetto dell'operazione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- a) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- b) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- a) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- b) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

- Indice di rilevanza delle passività: individua il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della Società o del ramo di azienda acquisiti.

In caso di cumulo di più operazioni ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Regolamento Consob e del paragrafo 7.2. della Procedura, la Società determina la rilevanza di ciascuna operazione sulla base dell'indice o degli indici di cui sopra ad essa applicabili. Al fine di verificare l'eventuale superamento delle soglie, i risultati relativi a ciascun indice sono quindi sommati tra di loro. Qualora un'operazione o più operazioni tra loro cumulate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Regolamento Consob e del paragrafo 7.2. della Procedura siano individuate come "Operazioni di Maggiore Rilevanza" e tale risultato appaia manifestamente ingiustificato in considerazione di specifiche circostanze, la Società potrà richiedere alla Consob l'indicazione di modalità alternative da seguire nel calcolo dei suddetti indici. A tal fine, andranno comunicate alla Consob le caratteristiche essenziali dell'operazione e le specifiche circostanze sulle quali si basa la richiesta prima della conclusione delle trattative.

"Operazioni di Minore Rilevanza": le Operazioni con Parti Correlate (come di seguito definite) diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo.

"Operazioni Ordinarie": le Operazioni con Parti Correlate (come di seguito definite) che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria della Società.

"Parti Correlate": si intendono i soggetti definiti come tali dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002, come di volta in volta vigenti al momento in cui è decisa ciascuna operazione e, alla data di adozione della presente Procedura, i soggetti definiti come tali dal principio contabile IAS24. Pertanto, una parte correlata è una persona o un'entità² che è correlata all'entità che redige il bilancio (*i.e.* la Società). Un soggetto è parte correlata alla Società:

- a) in caso di una persona fisica o di uno stretto familiare di quella persona, se tale persona:
 - (i) controlla, anche congiuntamente, la Società;
 - (ii) ha un'influenza notevole sulla Società;

⁽²⁾ Rientrano nella nozione di entità anche i soggetti non aventi natura societaria, come le fondazioni e le associazioni.

- (iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società o della sua controllante;
- b) in caso di altre entità, se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:
- (i) l'entità e la Società fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
 - (ii) l'entità è una società collegata della Società o è una *joint venture* dell'altra entità (o una collegata o una *joint venture* facente parte di un gruppo di cui fa parte la Società);
 - (iii) entrambe le entità sono *joint venture* di una stessa terza controparte;
 - (iv) l'entità è una *joint venture* di una terza entità e la Società è una società collegata della terza entità;
 - (v) l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti della Società o di un'entità ad essa correlata;
 - (vi) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto a);
 - (vii) una persona identificata al punto a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante).

Nella definizione di parte correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una *joint venture* comprende le controllate della *joint venture*. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati.

Ai fini della presente definizione, si intendono integralmente richiamate le nozioni di "controllo", "controllo congiunto" e "influenza notevole" contenute nell'Appendice al Regolamento Consob³.

"Parti Correlate Dirette": indica (i) gli amministratori, i sindaci effettivi, i Dirigenti con responsabilità strategiche di FNM (come di volta in volta individuati dal Consiglio di Amministrazione); (ii) gli azionisti di controllo, solitario o congiunto, di FNM; (iii) gli azionisti che hanno un'influenza notevole su FNM.

³ In particolare, tali termini sono, rispettivamente, definiti nell'IFRS 10, nell'IFRS 11 e nello IAS 28 e sono utilizzati con il significato ad essi attribuito in tali IAS.

“Parti Correlate Indirette”: gli stretti familiari della Parte Correlata Diretta e le entità sulle quali la Parte Correlata Diretta o i suoi stretti familiari esercitano il controllo, solitario o congiunto, o l'influenza notevole e le entità da queste controllate.

“Regolamento Emittenti”: il Regolamento in materia di emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato.

“Soci Non Correlati”: i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata operazione sia alla Società.

“Stretti Familiari”: i familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con una società, tra cui: (a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona; (b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona; (c) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente di quella persona.

“Testo Unico della Finanza” ovvero il **“TUF”**: il D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato ed integrato.

3. APPROVAZIONE ED EFFICACIA DELLA PRESENTE PROCEDURA

- 3.1. La presente Procedura è stata adottata dal Consiglio di Amministrazione di FNM in data 29 novembre 2010, previo parere favorevole del Comitato per il Controllo Interno, e successivamente modificata in data 17 luglio 2015, previo parere favorevole degli Amministratori Indipendenti, in data 29 dicembre 2016, in data 11 luglio 2017, in data 22 novembre 2018, in data 17 giugno 2021, previo parere favorevole del Comitato, nonché da ultimo in data 31 maggio 2022, sempre previo parere favorevole del Comitato. Ogni successiva modifica dovrà essere approvata dal Consiglio di Amministrazione previo parere favorevole di un Comitato composto esclusivamente da Amministratori Indipendenti. Qualora non siano in carica almeno tre Amministratori Indipendenti, ogni successiva modifica dovrà essere approvata previo parere favorevole degli Amministratori Indipendenti presenti in Consiglio o, in loro assenza, previo parere non vincolante di un esperto indipendente. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è autorizzato ad apportare alla presente Procedura ogni modifica di carattere meramente formale e che non alteri, nella sostanza, il contenuto della Procedura stessa, finalizzata, ad esempio, a tener conto degli eventuali cambiamenti in materia di principi contabili internazionali ovvero con riferimento alla normativa, comunitaria e/o nazionale, anche regolamentare di volta in volta vigente, ed agli orientamenti espressi dalle Autorità comunitarie e/o nazionali competenti in materia, dandone in ogni caso informazione al Consiglio di Amministrazione della Società in occasione della prima riunione consiliare utile.
- 3.2. Il Presidente di FNM trasmette la presente Procedura alle società direttamente ed indirettamente controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e ai soggetti non aventi natura societaria (come le fondazioni e le associazioni) nei quali FNM, direttamente o indirettamente, abbia il potere di nominare e di revocare la maggioranza dei componenti degli organi di gestione affinché le stesse ne prendano visione e, per quanto di loro competenza ed a loro carico, la osservino.
- 3.3. Il Collegio Sindacale della Società vigila sulla conformità della Procedura ai principi della normativa - anche regolamentare - vigente in materia di operatività con Parti Correlate, nonché sulla loro osservanza, e ne riferisce all'Assemblea.

4. DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

4.1. COMITATO PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

4.1.1. Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate è composto da almeno due Amministratori Indipendenti non Correlati della Società. Alle riunioni del Comitato partecipa senza diritto di voto il Presidente del Collegio Sindacale della Società o un suo delegato, sempre che non ostino alla partecipazione gli argomenti posti all'ordine del giorno.

4.1.2. Qualora uno o più dei componenti il Comitato risulti correlato, il Comitato è integrato da Amministratori Indipendenti non Correlati facenti parte del Consiglio di Amministrazione secondo le procedure da quest'ultimo deliberate.

4.1.3. Per la validità delle deliberazioni del Comitato è richiesta la presenza della maggioranza dei rispettivi membri in carica e il Comitato delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Qualora il Comitato sia composto da due Amministratori Indipendenti non Correlati, esso delibera all'unanimità.

4.1.4. In caso di stallo decisionale, il parere sull'Operazione con Parti Correlate di volta in volta interessata è rilasciato da un esperto indipendente non correlato, che non abbia un interesse (anche indiretto) nella specifica Operazione con Parti Correlate, nominato secondo quanto previsto dai successivi paragrafi 4.1.5. e 4.1.6.

4.1.5. Ai fini della sussistenza del requisito di indipendenza dell'esperto e dell'assenza di un interesse (anche indiretto) nella specifica Operazione con Parti Correlate, deve essere verificata l'eventuale esistenza di relazioni ed interessi economici, patrimoniali, finanziari e di altra natura tra gli esperti selezionati e:

a) FNM e/o la Parte Correlata di volta in volta interessata;

b) i soggetti che controllano FNM e/o la Parte Correlata di volta in volta interessata, le società controllate da FNM e/o dalla Parte Correlata di volta in volta interessata o soggette con FNM e/o con la Parte Correlata di volta in volta interessata a comune controllo;

c) gli amministratori delle società di cui ai precedenti punti *a)* e *b)*.

4.1.6. L'esperto indipendente di cui al paragrafo 4.1.4. è nominato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

4.2. OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA

- 4.2.1. Ad eccezione delle operazioni rientranti nelle ipotesi di esclusione di cui all'articolo 6 della Procedura, che non sono soggette all'*iter* procedimentale previsto dalla Procedura, le Operazioni di Minore Rilevanza sono decise dall'organo di volta in volta competente previo parere motivato e non vincolante del Comitato in ordine all'interesse della Società al compimento delle Operazioni di Minore Rilevanza, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle condizioni delle Operazioni di Minore Rilevanza.
- 4.2.2. Il Comitato e l'organo competente ad approvare l'Operazione di Minore Rilevanza devono ricevere, con congruo anticipo, da parte del Direttore Generale – che a tale scopo si avvale anche delle altre funzioni aziendali – informazioni complete ed adeguate in merito alle Operazioni di Minore Rilevanza ed agli elementi caratteristici delle stesse, quali l'indicazione della controparte, la natura della correlazione, le modalità esecutive di tali Operazioni di Minore Rilevanza, le condizioni, anche di natura economica, per la realizzazione delle medesime Operazioni di Minore Rilevanza, l'interesse e le motivazioni sottostanti e gli eventuali rischi per la Società.
- 4.2.3. Le informazioni fornite devono mettere in condizioni sia il Comitato sia l'organo competente ad approvare l'Operazione di Minore Rilevanza di effettuare, sia nel corso della fase istruttoria sia in quella deliberativa, un approfondito esame della stessa. Tale verifica deve essere supportata dalla documentazione sufficiente per illustrare le motivazioni delle Operazioni di Minore Rilevanza, la relativa convenienza, nonché la correttezza sostanziale delle condizioni alle quali le Operazioni di Minore Rilevanza sono concluse. In particolare, qualora le condizioni delle Operazioni di Minore Rilevanza siano definite equivalenti a quelle di mercato o *standard*, la documentazione predisposta deve contenere oggettivi elementi di riscontro.
- 4.2.4. Il Comitato può farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti non correlati che non abbiano, neppure indirettamente, un interesse nelle Operazioni di Minore Rilevanza e siano scelti dal Comitato. Gli esperti indipendenti non correlati possono essere chiamati ad esprimere un parere e/o a redigere una perizia, a seconda dei casi, con riguardo alle condizioni economiche e/o agli aspetti tecnici e/o alla legittimità delle Operazioni di Minore Rilevanza. La sussistenza del requisito di indipendenza nonché l'assenza di un interesse (anche indiretto) degli esperti sono previamente valutate dal Comitato, ai sensi del precedente paragrafo 4.1.5. della Procedura. Il tetto massimo di spesa che la Società sosterrà in relazione al ricorso agli esperti indipendenti dovrà essere parametrato al valore della singola Operazione di Minore Rilevanza e comunque non dovrà mai essere superiore al maggior valore tra (i) l'1 % (uno per cento) del valore della singola Operazione di Minore Rilevanza ovvero (ii) Euro 10.000,00 (diecimila/00).

- 4.2.5. Qualora il numero di Amministratori Indipendenti non Correlati che costituiscono il Comitato sia pari a due, si applica quanto previsto dal precedente paragrafo 4.1.3 della Procedura.
- 4.2.6. Nel caso in cui, con riferimento ad una Operazione di Minore Rilevanza, uno o più Amministratori Indipendenti che costituiscono il Comitato siano correlati, si applica quanto previsto dal precedente paragrafo 4.1.2 della Procedura. Nel caso in cui non risultino in carica almeno due Amministratori Indipendenti non Correlati (e non sia dunque possibile procedere all'integrazione del Comitato ai sensi del richiamato paragrafo 4.1.2. della Procedura), il parere su tale Operazione di Minore Rilevanza è reso da un esperto indipendente, privo di un interesse (anche indiretto) nella specifica Operazione di Minore Rilevanza, nominato ai sensi dei precedenti paragrafi 4.1.5. e 4.1.6. della Procedura.
- 4.2.7. Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale ricevono una completa informativa, con cadenza almeno trimestrale, sull'esecuzione delle Operazioni di Minore Rilevanza.
- 4.2.8. Il Comitato (ovvero l'esperto indipendente nei casi di cui al paragrafo 4.2.6) rilascia il proprio parere di cui al paragrafo 4.2.1 in tempo utile per l'approvazione dell'Operazione di Minore Rilevanza, trasmettendolo all'organo competente ad approvare detta operazione, congiuntamente all'eventuale parere dell'esperto indipendente di cui al paragrafo 4.2.4 (ove applicabile), che è in ogni caso allegato al verbale del Comitato.
- 4.2.9. I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione della Società concernenti l'approvazione delle Operazioni di Minore Rilevanza di competenza consiliare devono contenere (i) adeguate motivazioni in merito all'interesse della Società, alle ragioni, alla convenienza ed alla correttezza sostanziale delle medesime Operazioni di Minore Rilevanza per la Società ed il gruppo cui essa appartiene, (ii) le risultanze del parere reso dal Comitato o dall'esperto indipendente nell'ipotesi prevista dal precedente paragrafo 4.2.6 della Procedura e (iii) l'indicazione della necessaria astensione dalla votazione sull'Operazione di Minore Rilevanza degli Amministratori Coinvolti nell'Operazione. Infatti, gli Amministratori Coinvolti nell'Operazione si astengono dalla votazione sulla stessa, fermo restando che essi concorrono al raggiungimento del *quorum* costitutivo, ma sono esclusi dal *quorum* deliberativo richiesto per l'assunzione della deliberazione.
- 4.2.10. Qualora il parere del Comitato sia negativo, l'organo competente può ugualmente approvare ed eseguire l'Operazione di Minore Rilevanza. In tali casi, fermo quanto disposto dall'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio o comunque nei diversi termini previsti dalla normativa, anche regolamentare,

tempo per tempo vigente, la Società mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità previste dalla normativa (anche regolamentare) di volta in volta in vigore, nonché sul proprio sito *Internet*, un documento informativo contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle Operazioni di Minore Rilevanza approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo del Comitato (o dell'esperto indipendente nell'ipotesi di cui al precedente paragrafo 4.2.6 della Procedura), nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Il parere negativo è allegato al richiamato documento.

4.3. OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA

- 4.3.1. Ad eccezione delle operazioni rientranti nelle ipotesi di esclusione di cui all'articolo 6 della Procedura, che non sono soggette all'*iter* procedimentale previsto dalla Procedura, la competenza a deliberare in merito alle Operazioni di Maggiore Rilevanza spetta in via esclusiva al Consiglio di Amministrazione di FNM.
- 4.3.2. Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito alle Operazioni di Maggiore Rilevanza esclusivamente previo motivato parere favorevole del Comitato sull'interesse della Società al compimento delle Operazioni di Maggiore Rilevanza, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Gli Amministratori Coinvolti nell'Operazione si astengono dalla votazione sulla stessa; essi concorrono al raggiungimento del *quorum* costitutivo, ma sono esclusi dal *quorum* deliberativo richiesto per l'assunzione della deliberazione.
- 4.3.3. Il Consiglio di Amministrazione può approvare un'Operazione di Maggiore Rilevanza nonostante l'avviso contrario del Comitato purché il relativo compimento sia autorizzato, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, numero 5), c.c., dall'Assemblea che delibera ai sensi del paragrafo 4.4.2.
- 4.3.4. Il Comitato deve rendere il proprio parere prima dell'approvazione definitiva in merito alle Operazioni di Maggiore Rilevanza da parte del Consiglio di Amministrazione. Il parere è allegato al verbale del Comitato.
- 4.3.5. Il Consiglio di Amministrazione assicura che il Comitato - o un suo componente appositamente delegato - sia coinvolto tempestivamente sin dalla fase delle trattative e della fase istruttoria attraverso la ricezione, da parte del Direttore Generale e/o del Presidente del Consiglio di Amministrazione, che a tale scopo si avvalgono anche delle altre funzioni aziendali, in modo tempestivo di complete, adeguate ed aggiornate informazioni in merito alle Operazioni di

Maggiore Rilevanza, quali l'indicazione della controparte, la natura della correlazione, le modalità esecutive di tali Operazioni di Maggiore Rilevanza, le condizioni, anche di natura economica, per la realizzazione delle medesime Operazioni di Maggiore Rilevanza, l'interesse e le motivazioni sottostanti e gli eventuali rischi per la Società.

- 4.3.6. Il Comitato – e/o per esso il suo componente appositamente delegato – ha altresì la facoltà di partecipare alla fase delle trattative ed a quella istruttoria, chiedendo informazioni e formulando osservazioni agli organi delegati ed ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.
- 4.3.7. Sia nel corso della fase istruttoria sia in quella deliberativa delle Operazioni di Maggiore Rilevanza, sia il Comitato che il Consiglio di Amministrazione devono procedere ad un approfondito esame delle stesse. Tale verifica deve essere supportata dalla documentazione sufficiente per illustrare le motivazioni delle Operazioni di Maggiore Rilevanza, la relativa convenienza, nonché la correttezza sostanziale delle condizioni alle quali le Operazioni di Maggiore Rilevanza sono concluse. In particolare, qualora le condizioni delle Operazioni di Maggiore Rilevanza siano definite equivalenti a quelle di mercato o *standard*, la documentazione predisposta deve contenere oggettivi elementi di riscontro.
- 4.3.8. Ai fini del rilascio del parere, il Comitato può farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti non correlati che non abbiano, neppure indirettamente, un interesse nelle Operazioni di Maggiore Rilevanza e siano scelti dal Comitato. Gli esperti indipendenti non correlati possono essere chiamati ad esprimere un parere e/o a redigere una perizia, a seconda dei casi, con riguardo alle condizioni economiche e/o agli aspetti tecnici e/o alla legittimità delle Operazioni di Maggiore Rilevanza. La sussistenza del requisito di indipendenza degli esperti nonché l'assenza di un interesse (anche indiretto) sono previamente valutate dal Comitato ai sensi del precedente paragrafo 4.1.5 della Procedura.
- 4.3.9. Qualora uno o più dei componenti il Comitato sia correlato, si applica il precedente paragrafo 4.1.2 della Procedura ove risulti possibile riportare almeno a tre il numero di Amministratori Indipendenti non Correlati costituenti il Comitato. Nel caso in cui il numero di Amministratori Indipendenti non Correlati in carica sia pari a due, i compiti e le prerogative attribuiti al Comitato, per le fasi delle trattative, dell'istruttoria e dell'approvazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza, sono attribuiti ai due Amministratori Indipendenti non Correlati in carica. In tale ipotesi, gli anzidetti Amministratori Indipendenti non Correlati si avvalgono del supporto di un esperto indipendente, privo di un interesse (anche indiretto) nella specifica Operazione di

Maggiore Rilevanza, nominato con delibera del Comitato ai sensi del paragrafo 4.1.3 ovvero, in mancanza di tale delibera, ai sensi dei precedenti paragrafi 4.1.5 e 4.1.6 della Procedura.

4.3.10. Nel caso in cui risulti in carica un solo Amministratore Indipendente non Correlato o non risulti in carica alcun Amministratore Indipendente non Correlato, i compiti e le prerogative attribuiti al Comitato, per le fasi delle trattative, dell'istruttoria e dell'approvazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza, sono svolti da un esperto indipendente, privo di un interesse (anche indiretto) nella specifica Operazione di Maggiore Rilevanza, nominato ai sensi dei precedenti paragrafi 4.1.5 e 4.1.6 della Procedura.

4.3.11. Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale ricevono una completa informativa, con cadenza almeno trimestrale, sull'esecuzione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza.

4.3.12. I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione della Società in merito all'approvazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza devono contenere (i) adeguate motivazioni in merito all'interesse della Società, alle ragioni, alla convenienza ed alla correttezza sostanziale delle medesime Operazioni di Maggiore Rilevanza per la Società ed il gruppo cui essa appartiene, (ii) le risultanze del parere reso dal Comitato o dall'esperto indipendente nell'ipotesi prevista dal precedente paragrafo 4.3.10 della Procedura (parere che dovrà essere allegato al verbale del Comitato) e (iii) l'indicazione della necessaria astensione dalla votazione sull'Operazione di Maggiore Rilevanza degli Amministratori Coinvolti nell'Operazione.

4.4. *OPERAZIONI DI COMPETENZA ASSEMBLEARE*

4.4.1. Fatto salvo quanto disposto dal successivo paragrafo 4.4.2 della Procedura, quando una Operazione di Minore Rilevanza o una Operazione di Maggiore Rilevanza sono di competenza dell'Assemblea o devono essere da questa autorizzata, le disposizioni di cui ai precedenti paragrafi 4.2 e 4.3 della Procedura si applicano in quanto compatibili con riferimento alla fase delle trattative (nel caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza), alla fase istruttoria e alla fase di approvazione - da parte del Consiglio di Amministrazione - della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea.

4.4.2. Le proposte di deliberazioni relative ad Operazioni di Maggiore Rilevanza, da sottoporre all'Assemblea, possono essere approvate anche in presenza di un avviso contrario del Comitato ovvero degli Amministratori Indipendenti (o dell'esperto indipendente chiamato a rendere il parere nell'ipotesi di cui al precedente paragrafo 4.3.10 della Procedura). In tale caso, l'Operazione di Maggiore Rilevanza non potrà essere realizzata qualora la maggioranza dei Soci non Correlati votanti esprima voto contrario in merito alle Operazioni di Maggiore Rilevanza,

sempre che i Soci non Correlati rappresentino in Assemblea almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto, fermo comunque il rispetto dei *quorum* costitutivo e deliberativo richiesti per l'adozione delle delibere dell'Assemblea in sede ordinaria o straordinaria e salve le previsioni statutarie eventualmente richieste dalla legge.

4.4.3. Ove espressamente consentito dallo Statuto della Società, in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale, le Operazioni con Parti Correlate di competenza dell'Assemblea possono essere concluse in deroga ai precedenti paragrafi 4.4.1 e 4.4.2, a condizione che:

- a) il Consiglio di Amministrazione predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni di urgenza;
- b) il Collegio Sindacale riferisca all'Assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- c) la relazione e le valutazioni di cui ai precedenti punti a) e b) siano messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea presso la sede sociale (o nei diversi termini previsti dalla normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente) e con le modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, di volta in volta in vigore.

4.4.4. Nel caso in cui le valutazioni del Collegio Sindacale siano negative, l'organo amministrativo non può realizzare l'operazione qualora i Soci non Correlati che partecipano all'Assemblea al momento della votazione rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto e la maggioranza dei Soci non Correlati votanti votino contro la proposta del Consiglio di Amministrazione. In caso contrario, entro il giorno successivo a quello dell'Assemblea, la Società mette a disposizione del pubblico, con le modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, di volta in volta in vigore, le informazioni relative all'esito della votazione assembleare, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci non Correlati.

4.5. DELIBERE-QUADRO

4.5.1. Il Consiglio di Amministrazione può approvare, con un'unica deliberazione, una serie di Operazioni con Parti Correlate tra loro omogenee con le stesse Parti Correlate o con determinate categorie di Parti Correlate.

4.5.2. Nel caso indicato al precedente paragrafo 4.5.1 e fermo quanto previsto dall'articolo 6 della Procedura:

- a) le disposizioni dei precedenti paragrafi 4.2 e 4.3 della Procedura si applicano alla delibera quadro dell'organo amministrativo in funzione del prevedibile ammontare massimo delle Operazioni con Parti Correlate che ne formano oggetto, cumulativamente considerate;
- b) le disposizioni dei precedenti paragrafi 4.2 e 4.3 della Procedura non si applicano alle singole Operazioni con Parti Correlate concluse in esecuzione di una delibera-quadro del Consiglio di Amministrazione, a condizione che la delibera:
 - 1) abbia efficacia non superiore ad un anno;
 - 2) si riferisca ad Operazioni con Parti Correlate sufficientemente determinate;
 - 3) indichi il prevedibile ammontare massimo delle operazioni che, nel periodo di efficacia della deliberazione, possono essere realizzate in attuazione della stessa;
 - 4) contenga una adeguata illustrazione delle condizioni delle operazioni;
- c) con cadenza trimestrale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o uno degli amministratori delegati informano il Consiglio di Amministrazione in merito all'attuazione delle delibere-quadro.

4.5.3. In occasione dell'approvazione della delibera quadro, la Società pubblica un documento informativo ai sensi dell'articolo 7 della Procedura, qualora il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni con Parti Correlate oggetto della medesima delibera superi le soglie previste per le Operazioni di Maggiore Rilevanza. In tal caso, le singole Operazioni con Parti Correlate compiute in attuazione di una delibera quadro oggetto di documento informativo non sono computate ai fini del cumulo previsto *sub* paragrafo 7.2 della Procedura.

5. OPERAZIONI COMPIUTE DA SOCIETÀ CONTROLLATE

- 5.1. Alle Operazioni con Parti Correlate compiute da società controllate si applicano gli obblighi informativi di cui all'articolo 7 della Procedura.
- 5.2. Qualora FNM – per scelta autonoma ovvero in applicazione di delibere, procedure e regolamenti interni – esamini (anche tramite un proprio Dirigente con responsabilità strategiche) e/o approvi una Operazione con Parti Correlate da realizzarsi da una società controllata si applicano le previsioni dei paragrafi 4.2 e 4.3 in relazione alla rilevanza dell'operazione, ferma restando l'applicazione del paragrafo 4.5 e dell'articolo 6 della Procedura.
- 5.3. Nei casi di urgenza, le Operazioni con Parti Correlate possono essere compiute dalle controllate anche in deroga al precedente paragrafo purché:
- a) il Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o gli organi delegati di FNM, nonché il Presidente del Comitato e il Presidente del Collegio Sindacale di FNM, siano tempestivamente informati delle ragioni di urgenza prima del compimento dell'operazione; e
 - b) le ragioni di urgenza siano illustrate al Consiglio di Amministrazione di FNM alla prima riunione utile successiva al compimento dell'Operazione con Parti Correlate.
- 5.4. Fermo restando il rispetto degli applicabili obblighi informativi di cui all'articolo 7 della Procedura, qualora un'Operazione con Parti Correlate sia compiuta direttamente ed autonomamente da una società controllata, senza cioè che sia esaminata e/o approvata dalla Società, le disposizioni della presente Procedura non trovano applicazione. Tuttavia, il Presidente del Consiglio di Amministrazione di FNM ovvero i Presidenti del Consiglio di Amministrazione e/o gli organi delegati e/o gli organi amministrativi delle società controllate possono, di volta in volta, richiedere l'applicazione della Procedura a tali operazioni, rimettendole ad FNM, tenuto conto del fatto che possano qualificarsi come Operazioni di Maggiore ovvero Minore Rilevanza e comunque valorizzando adeguatamente, il ruolo (anche in termini di scopo sociale e *mission* aziendale) e l'autonomia decisionale e operativa delle società facenti parte del gruppo FNM.
- 5.5. Ai fini del presente articolo 5: (a) si deve far riferimento alla nozione di controllo prevista dall'articolo 2359 cod. civ.; (b) l'approvazione o l'esame preventivo non debbono necessariamente avvenire con deliberazione espressa, ma è sufficiente che un Dirigente con responsabilità strategiche della Società esamini o (ove applicabile) approvi le operazioni delle

controllate in forza delle deleghe conferitegli e/o delle *policy* aziendali vigenti all'interno del gruppo; (c) per "esame" si intende non già la mera ricezione di informazioni sull'operazione compiuta dalla controllata (ad esempio, con finalità di controllo o allo scopo di redazione dei documenti contabili societari) bensì una valutazione (anche non vincolante) dell'Operazione con Parti Correlate che possa condurre a un intervento (ad esempio, sotto forma di parere, anche non vincolante) in grado di incidere sul processo di approvazione dell'operazione stessa da parte della società controllata.

6. CASI DI ESCLUSIONE

- 6.1. Sono escluse dall'applicazione della presente Procedura (i) le Operazioni di Importo Esiguo nonché (ii) le operazioni deliberate dalla Società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi: (1) gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'articolo 2442 c.c.; (2) le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale; e (3) le riduzioni di capitale sociale mediante esborso ai soci previste dall'articolo 2445 c.c. e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'articolo 132 del TUF.
- 6.2. Le disposizioni stabilite dalla presente Procedura non si applicano alle deliberazioni assembleari di cui agli articoli 2389, comma 1, e 2402 c.c., relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo (se nominato), ai membri del Collegio Sindacale, nonché alle deliberazioni in materia di remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, c.c.
- 6.3. Fermi restando gli applicabili obblighi di informativa periodica previsti dal paragrafo 7.7 della Procedura, sono escluse dalla applicazione della presente Procedura le deliberazioni, diverse da quelle indicate al precedente paragrafo 6.2 della Procedura, in materia di remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche, nonché degli altri Dirigenti con responsabilità strategiche, qualora:
- a) la Società abbia adottato una politica di remunerazione approvata dall'Assemblea;
 - b) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti;
 - c) la remunerazione assegnata sia fissata in conformità con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali.
- 6.4. Le disposizioni della presente Procedura non si applicano inoltre ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 114-bis del TUF e alle relative operazioni esecutive, fermi restando gli applicabili obblighi di informativa periodica previsti dal paragrafo 7.7 della Procedura.
- 6.5. Fermo restando il rispetto degli applicabili obblighi di informativa periodica previsti dal paragrafo 7.7 della Procedura, sono del tutto escluse dalla presente procedura le operazioni con

o tra società controllate, anche congiuntamente, nonché le operazioni con società collegate, purché in tali società controparti dell'operazione non sussistano interessi, qualificati come significativi, di altre Parti Correlate della Società. Si presumono sussistere interessi significativi quando: i) la Parte Correlata – diversa da una società controllata o collegata di FNM – detenga una partecipazione pari o superiore al 20% (venti per cento) del capitale della società controllata o collegata; ii) la Parte Correlata – diversa da una società controllata o collegata di FNM – abbia comunque il diritto di percepire utili in misura pari o superiore al 20% (venti per cento) nella società controllata o collegata; se, tuttavia, la Parte Correlata detiene una partecipazione o altri strumenti finanziari in FNM, l'interesse sarà significativo solo se il "peso" della partecipazione o dell'interesse nella società controllata o collegata è proporzionalmente maggiore rispetto alla partecipazione in FNM; iii) la Parte Correlata abbia una remunerazione legata in misura significativa ai risultati economici della singola società controllata o collegata. Non si considerano interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri Dirigenti con responsabilità strategiche tra la Società e le società controllate o collegate.

6.6. Fermo restando il rispetto degli applicabili obblighi di informativa periodica previsti dal paragrafo 7.7 della Procedura, sono del tutto escluse dall'applicazione della presente Procedura le Operazioni Ordinarie che siano concluse a Condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*. In tali casi, qualora si tratti di Operazioni di Maggiore Rilevanza e si deroghi agli obblighi di pubblicazione previsti per tali operazioni dall'articolo 5, commi da 1 a 7 del Regolamento Consob, fermi restando gli applicabili obblighi informativi di cui all'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014 e di cui al Paragrafo 7.7 della Procedura:

- (i) sono comunicati alla Consob e al Comitato (o comunque agli Amministratori Indipendenti nelle ipotesi di cui ai paragrafi 4.2.5 e 4.3.9) – (a) con le modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente ed (b) entro 7 (sette) giorni dall'approvazione dell'Operazione con Parti Correlate da parte dell'organo competente e/o dal suo compimento da parte del soggetto munito dei necessari poteri o comunque nella diversa tempistica prevista dalla normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente – la controparte, l'oggetto, il corrispettivo delle Operazioni con Parti Correlate che hanno beneficiato dell'esclusione, nonché le motivazioni per le quali si ritiene che l'operazione sia ordinaria e conclusa a Condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*, fornendo oggettivi elementi di riscontro;

- (ii) sono altresì comunicate al Comitato o agli Amministratori Indipendenti che esprimono pareri sulle Operazioni con Parti Correlate ai sensi della Procedura, nei termini e secondo le modalità di cui al punto (i) che precede, informazioni in merito all'applicazione dei casi di esenzione. Il Comitato, nel corso della prima riunione utile successiva alla ricezione dell'informativa, e comunque con cadenza almeno trimestrale, verifica la corretta applicazione delle condizioni di esenzione alle Operazioni di Maggiore Rilevanza definite ordinarie e concluse a Condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*. Le stesse previsioni trovano applicazione, *mutatis mutandis*, agli Amministratori Indipendenti che esprimono pareri sulle Operazioni con Parti Correlate ai sensi della Procedura;
- (iii) sono specificate nelle relazioni di cui al paragrafo 7.7 della Procedura, le operazioni concluse avvalendosi di tale esclusione.

6.7. Quando un'Operazione con Parti Correlate non è di competenza dell'Assemblea o non deve da questa essere autorizzata, subordinatamente e nei limiti di apposite previsioni statutarie, in caso di urgenza, detta Operazione di Minore Rilevanza ovvero di Maggiore Rilevanza può essere conclusa in deroga a quanto disposto dai paragrafi 4.2 e 4.3 della presente Procedura, fermi restando gli applicabili obblighi informativi di cui all'articolo 7 della Procedura e la riserva di competenza a deliberare in capo al Consiglio di Amministrazione in merito alle Operazioni di Maggiore Rilevanza, purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni:

- a) qualora l'Operazione con Parti Correlate da compiere ricada nelle competenze di un consigliere delegato o del comitato esecutivo (ove costituito), il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché il Comitato e il Presidente del Collegio Sindacale devono essere tempestivamente informati delle ragioni di urgenza e, comunque, prima del compimento dell'Operazione con Parti Correlate;
- b) l'Operazione con Parti Correlate deve successivamente essere oggetto di una deliberazione non vincolante della prima Assemblea ordinaria utile;
- c) il Consiglio di Amministrazione è tenuto a predisporre per l'Assemblea di cui al punto b) una relazione inerente alle ragioni di urgenza, e il Collegio Sindacale deve riferire – se del caso anche tramite un'apposita relazione – le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza; tali relazioni e valutazioni vanno messe a disposizione del pubblico (i) con le modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, di volta in volta in vigore

e (ii) almeno 21 (ventuno) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea ovvero nei diversi termini previsti dalla normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente;

d) entro il giorno successivo a quello dell'Assemblea, la Società deve mettere a disposizione del pubblico le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci non Correlati, con le modalità previste dalla normativa regolamentare vigente.

6.8. Su base almeno annuale e almeno con riferimento alle Operazioni di Maggiore Rilevanza, gli organi delegati trasmettono al Comitato o agli Amministratori Indipendenti che esprimono pareri sulle Operazioni con Parti Correlate ai sensi della Procedura, un'informativa in merito all'applicazione dei casi di esclusione di cui alla presente Procedura, identificati ai sensi del presente articolo 6.

7. INFORMAZIONI AL PUBBLICO SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

7.1. In occasione di Operazioni di Maggiore Rilevanza, da realizzarsi anche da parte di società controllate italiane o estere o direttamente da queste ultime, la Società – fermo restando gli obblighi informativi di cui all'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014 – predispone un documento informativo redatto in conformità alla normativa regolamentare di volta in volta vigente. Resta inoltre inteso che, qualora un'Operazione con Parti Correlate sia resa nota con un comunicato ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014, tale comunicato da diffondere al pubblico dovrà includere, in aggiunta alle informazioni da pubblicare ai sensi della predetta disposizione, almeno le informazioni di cui all'articolo 6, comma 1, del Regolamento Consob, ovvero:

- a) la descrizione dell'operazione;
- b) l'indicazione che la controparte dell'operazione è una Parte Correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- c) la denominazione o il nominativo della controparte dell'operazione;
- d) se l'operazione si qualifica come Operazione di Maggiore Rilevanza o Operazione di Minore Rilevanza, e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo ai sensi di quanto previsto dal presente paragrafo 7.1;
- e) la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'operazione e, in particolare, se la Società si è avvalsa di un caso di esclusione previsto dall'articolo 6 della presente Procedura;
- f) l'eventuale approvazione dell'Operazione con Parti Correlate nonostante l'avviso contrario degli Amministratori Indipendenti.

7.2. La Società predispone il documento informativo di cui al paragrafo 7.1 anche qualora, nel corso dell'esercizio, concluda con una stessa Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società medesima, operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza, superino, ove considerate cumulativamente, le soglie di rilevanza indicate ai fini della definizione di Operazioni di Maggiore Rilevanza. A tal fine rilevano anche le operazioni compiute da società controllate italiane o estere, e non si considerano le Operazioni con Parti

Correlate escluse di cui all'articolo 6 della Procedura né quelle previste nelle delibere quadro oggetto di preventiva informativa ai sensi del paragrafo 4.5.3 della Procedura.

- 7.3. Ove del caso, le società controllate devono tempestivamente mettere a disposizione di FNM tutte le informazioni e la documentazione necessarie per la predisposizione del documento informativo. A tali fini, ai sensi dell'articolo 114, comma 2, del TUF, FNM impartisce alle società controllate le disposizioni occorrenti.
- 7.4. Il documento informativo, unitamente all'ulteriore documentazione rilevante, è messo a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini previsti dalla normativa (anche regolamentare) di volta in volta vigente.
- 7.5. La Società mette a disposizione del pubblico - in allegato al documento informativo o sul proprio sito *Internet* - gli eventuali pareri di Amministratori Indipendenti e/o di esperti indipendenti scelti ai sensi dei paragrafi 4.2.4 o 4.3.8, a seconda dei casi, e/o i pareri rilasciati da esperti qualificati come indipendenti di cui si sia avvalso l'organo di amministrazione. Con riguardo ai predetti pareri di esperti indipendenti, la Società può decidere - motivando tale scelta - di pubblicare i soli elementi indicati nell'Allegato 4 del Regolamento Consob.
- 7.6. Qualora, in relazione ad un'Operazione di Maggiore Rilevanza, la Società sia altresì tenuta a predisporre un documento informativo ai sensi degli articoli 70, commi 4 e 5, e 71 del Regolamento Emittenti ovvero ai sensi di altre previsioni della normativa, anche regolamentare, tempo per tempo vigente, essa può pubblicare un unico documento che contenga le informazioni richieste dal paragrafo 7.1 della Procedura e dai medesimi articoli 70 e 71 del Regolamento Emittenti ovvero dalle altre previsioni della normativa, anche regolamentare, tempo per tempo vigente. In tal caso, il documento è messo a disposizione del pubblico con le modalità indicate dalla normativa anche regolamentare di volta in volta vigente, nel termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle disposizioni applicabili. Nel caso in cui pubblici le richiamate informazioni in documenti separati, la Società può includere mediante riferimento l'informazione già pubblicata.
- 7.7. Ai sensi dell'articolo 154 *ter* del Testo Unico della Finanza, la Società provvede inoltre all'inclusione - nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale - delle informazioni:
 - a) sulle singole Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nel periodo di riferimento;

- b) sulle altre eventuali singole Operazioni con Parti Correlate concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società;
- c) su qualsiasi modifica o sviluppo delle Operazioni con Parti Correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento.

L'informativa sulle singole Operazioni di Maggiore Rilevanza può essere inclusa mediante riferimento ai documenti informativi già pubblicati, riportando gli eventuali aggiornamenti significativi.

8. REGISTRO DELLE PARTI CORRELATE E OBBLIGHI INFORMATIVI

- 8.1. FNM istituisce un apposito registro nel quale vengono iscritte le Parti Correlate individuate ai sensi dell'articolo 2 della presente Procedura.
- 8.2. La predisposizione e l'aggiornamento del registro delle Parti Correlate sono effettuati a cura della Direzione Affari Societari, Legali e Regulatori della Società sulla base delle informazioni ricevute dalle Parti Correlate della Società nonché degli aggiornamenti che tali Parti Correlate devono tempestivamente comunicare. Tale registro aggiornato, nel rispetto della specifica procedura aziendale, viene trasmesso al/messo a disposizione del, Consiglio di Amministrazione e Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché alle funzioni competenti e alle società controllate.
- 8.3. Il responsabile della Direzione Affari Societari, Legali e Regulatori della Società provvede a comunicare per iscritto a ciascuna Parte Correlata Diretta l'avvenuta iscrizione nel registro, richiedendo contestualmente a ciascuna Parte Correlata Diretta la trasmissione iniziale dei dati circa le Parti Correlate Indirette alla medesima riconducibili.
- 8.4. Ciascuna Parte Correlata Diretta ha l'obbligo e si impegna, anche in relazione alle Parti Correlate Indirette a sé riferibili, ad informare tempestivamente FNM di ogni avvio di trattative con FNM o con le sue società controllate, per la conclusione di un'Operazione con Parti Correlate, sia con la stessa Parte Correlata Diretta, sia con una delle Parti Correlate Indirette alla medesima riferibili, così come in ogni caso di qualunque atto o fatto che possa comportare l'applicazione della disciplina di volta in volta vigente in materia di Parti Correlate.
- 8.5. Ciascuna società controllata da FNM deve tempestivamente informare la Società di ogni avvio di trattative riguardanti un'Operazione con Parti Correlate che intenda compiere.
- 8.6. Anche al fine di agevolare le opportune attività di monitoraggio e di controllo, ciascuna delle Parti Correlate Dirette è tenuta a fornire tempestivamente alla Società (all'attenzione del responsabile della Direzione Affari Societari, Legali e Regulatori) i dati e le informazioni idonee a consentire l'identificazione di tutte le Parti Correlate - Dirette e Indirette - esistenti, aggiornando di volta in volta e in maniera tempestiva le informazioni precedentemente rese.
- 8.7. Il registro delle Parti Correlate è aggiornato con periodicità almeno semestrale.

9. COMUNICAZIONI

- 9.1. Le Parti Correlate di FNM comunicano tempestivamente alla Direzione Affari Societari, Legali e Regolatori della Società le informazioni necessarie per consentire a FNM di adempiere agli obblighi previsti dal Regolamento Consob e dalla presente Procedura.
- 9.2. Il Consiglio di Amministrazione assicura che tutte le Operazioni con Parti Correlate approvate ai sensi del Regolamento Consob e della presente Procedura siano tempestivamente comunicate al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, anche ai fini dell'adempimento degli obblighi informativi di cui al paragrafo 7.7 della Procedura.
- 9.3. La presente Procedura e le successive modifiche sono pubblicate senza indugio nel sito *internet* della Società, fermo restando l'obbligo di pubblicità, anche mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione della Società.
- 9.4. Per tutto quanto non previsto dalla presente Procedura, si applicano le norme di legge e di regolamento di volta in volta in vigore.